

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL PERSONALE DI VIGILANZA DEL PARCO ALPI MARITTIME**

Approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva 84 del 3 dicembre 2009

INDICE

Capo I - Generalità e tipo di armi

- Articolo 1 - Campo di applicazione
- Articolo 2 - Tipologia delle armi in dotazione
- Articolo 3 - Assegnazione dell'arma

Capo II - Tenuta e Custodia delle Armi

- Articolo 4 - Uso delle armi in via occasionale
- Articolo 5 - Doveri dell' assegnatario
- Articolo 6 - Doveri del Responsabile del Servizio di Vigilanza

Capo III - Modalità di porto dell'Arma

- Articolo 7 - Servizi prestati con arma
- Articolo 8 - Servizi effettuati fuori dell'ambito territoriale di competenza

Capo IV - Addestramento

- Articolo 9 - Addestramento al Tiro

Capo V - Disposizioni finali

- Articolo 10 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

CAPO I - Generalità e tipo di armi

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente disciplina la dotazione e la detenzione delle armi del personale del Servizio di vigilanza del Parco naturale delle Alpi Marittime, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi.
2. L'armamento in dotazione al personale di vigilanza deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale e per gli interventi tecnici previsti.
3. Il personale di vigilanza in possesso dei requisiti di legge sono dotati dall'Ente di appartenenza, di armi per difesa personale e per gli interventi tecnici previsti. Per il personale già in servizio è fatto salvo l'esercizio dell'obiezione di coscienza ai sensi della Legge 8 luglio 1998 n° 230, "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza".

Articolo 2

Tipologia delle armi in dotazione

1. Le armi in dotazione agli addetti alla vigilanza devono essere scelte dall'Ente fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, così come indicato dalla normativa vigente.

Articolo 3

Assegnazione dell'arma

ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

1. L'Ente assegna in via continuativa al personale del Servizio di vigilanza l'arma, le relative munizioni e la buffetteria con provvedimento dai quali dovranno rilevarsi:
 - a) le generalità complete del dipendente;
 - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento del porto d'armi;
 - c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
 - d) la descrizione del munizionamento.
2. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE DELL'ARMA LUNGA

3. L'assegnazione dell'arma lunga per servizi svolti occasionalmente sarà disposto dal Responsabile del Servizio di vigilanza o dal funzionario di vigilanza presente in caso di sua assenza.

4. L'assegnazione dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettera a) c) d), nonché:
 - a) il servizio da espletare in armi;
 - b) la durata del servizio;
 - c) l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.
5. Le armi e le munizioni, quando non sono assegnate in via continuativa, sono restituite dall'assegnatario a fine turno e custodite nell'armeria dell'Ente Parco come indicato al successivo art. 4.

CAPO II - Tenuta e Custodia delle Armi

Articolo 4

Uso delle armi in via occasionale.

1. L'ufficio di vigilanza deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni. I movimenti del prelevamento e riconsegna delle armi e delle munizioni devono essere annotati sul registro di cui sopra, le cui pagine sono numerate in modo continuativo.
2. Dopo ogni utilizzo le armi, prima di essere riposte negli armadi blindati, devono essere ripulite a cura del personale che le ha prelevate.
3. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.
4. Eventuali anomalie, difetti di funzionamento, urti degli apparati di mira, devono essere segnalati tempestivamente al Responsabile del servizio od al Funzionario di vigilanza presente all'atto della riconsegna.

Articolo 5

Doveri dell'assegnatario

1. Il Guardiaparco, cui è assegnata l'arma deve:
 - a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le relative munizioni;
 - b. custodire diligentemente l'arma e curarne la pulizia e la manutenzione ordinaria;
 - c. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - e. riporre l'arma e le munizioni, quando non sono sotto il suo diretto personale controllo, in modo che non possano essere mai nella disponibilità di altri.

Articolo 6

Doveri del Responsabile e dei Funzionari del Servizio di vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio di vigilanza ed in sua assenza o impedimento i Funzionari di vigilanza curano con la massima diligenza:
 - a. la custodia e consegna delle armi e delle munizioni affidate in assegnazione occasionale;
 - b. la tenuta dei registri e della documentazione;
 - c. l'effettuazione dei controlli sullo stato delle armi;

CAPO III - Modalità di porto dell'arma

Articolo 7

Servizi prestati con l'arma

1. Il personale di vigilanza effettua i servizi di polizia e vigilanza munito dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme e portando l'arma nella fondina esterna agganciata al cinturone, allacciato in vita.
2. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Articolo 8

Servizi effettuati fuori dell'ambito territoriale di competenza

1. Il porto dell'arma è possibile anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente qualora l'Ente stipuli apposita convenzione con altre aree protette o enti territoriali per l'impiego del personale di vigilanza del Parco con funzioni di polizia su un ambito territoriale esterno ai confini dell'area protetta.

CAPO IV - Addestramento

Articolo 9 ***Addestramento al Tiro***

1. Il personale del servizio di vigilanza presta servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, superando le prove di tiro previste dalla normativa vigente.

CAPO V - Disposizioni finali

Articolo 10 ***Rinvio a norme di legge e di regolamento***

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui al T. U .L .P .S.